

Casimiro Coniglione<sup>1</sup>

*Brevi riflessioni sullo stato della legislazione e sull'attività dei giudici a partire da alcune intuizioni di Uberto Scarpelli.*

#### ABSTRACT

Uberto Scarpelli, in an essay published posthumously, analysed the crisis of the judge, or rather of the codified model of the judge, attributing this crisis to contractualism which assimilates the law to a large collective contract between the parties. The philosopher, in a certain sense, prophesied the entry into the scene of new and different actors that hold equal or even greater power than the legislator, stimulating new and different complexities to the legal system. In this context, the legislator has tried to balance the interests of all parties involved, resulting in laws that take the concepts of generality and abstractness to extremes, resulting in 'mere formula legislation'. Starting from such premises, the essay will dwell, on the one hand, after describing the Enlightenment and codicistic models of the judge, on the crisis of the codicistic model, on the hyperlegification and the judge's 'supplative' activity, also probing the risk of a technocracy on the part of the judiciary and, on the other hand, various solutions that Scarpelli adopts to restore the centrality of the legislator in the legislative process will be considered, thus guaranteeing a care for language and greater democratic nature of the rules.

#### KEYWORDS

Interpretation; Judges; Legislation of mere formula; Techocracy; Language.

#### INDICE

1. La nascita e la crisi del modello codicistico del giudice. 2. La legislazione di mera formula. L'iperlegificazione e l'attività dei giudici. 3. Il rischio di una tecnocrazia giudiziaria. 4. La cura del linguaggio e la democraticità delle norme.

#### 1. La nascita e la crisi del modello codicistico del giudice.

Lo scritto *Modelli di giudice* di Uberto Scarpelli (1924-1993) – inedito ma di recente pubblicato postumo<sup>2</sup> – rappresenta indubbiamente la massima espressione del positivismo giuridico scarpelliano e consente di soffermarsi sull'attuale attività dei giudici, nonché sull'attuale stato di salute della legislazione, poiché è ricco di spunti di riflessione assai pionieristici.

Lo studioso, prima di soffermarsi sulle criticità della legislazione e delle attività dei giudici, analizza con grande lucidità due modelli di giudice: l'illuministico e il codicistico.

<sup>1</sup>Dottorando di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail: [casimiro.coniglione@unimore.it](mailto:casimiro.coniglione@unimore.it)

<sup>2</sup> Il contributo è stato pubblicato nella rivista *Lo Stato* (20) 2023: 191-241, con una nota redazionale a cura di Jori, Pintore, Di Lucia e Zorzetto: 191-194. Lo scritto – come evidenziato dall'accurato lavoro dei curatori – era una relazione che Scarpelli doveva presentare a un convegno all'Università di Parma nel 1984 sul tema della *Istituzione giudiziaria nel XXV anniversario dell'entrata in funzione del Consiglio Superiore della Magistratura*. Lo studioso al convegno non partecipò, ma continuò nel corso degli anni a scrivere le proprie riflessioni su tale argomento.

## BREVI RIFLESSIONI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DEI GIUDICI

### A PARTIRE DA ALCUNE INTUZIONI DI UBERTO SCARPELLI.

Da una parte, il modello illuministico del giudice è rappresentato con l'iconica espressione di *'bouche de la loi'* in cui il sillogismo<sup>3</sup> giudiziale è una precisa scelta politica, evitando così che l'applicazione della legge subisca gli orientamenti e le passioni dei giudicanti; in questo modello l'unica interpretazione concessa al giudice è quella letterale, dal momento che il giudice è subordinato solo ed esclusivamente alla legge. Un siffatto monopolio epistemologico (in sostanza, una forma di deduttivismo stretto), come messo a fuoco da Maurizio Manzin, risultò necessario data

“la sua capacità d'interferire una conclusione senza alcuna aggiunta di elementi cognitivi che non siano quelli fissati nelle premesse, la maggiore delle quali [...] è stabilita *ex ante* dal legislatore”<sup>4</sup>.

D'altra parte, con l'emanazione dei codici, che darà una significativa spinta per la razionalizzazione<sup>5</sup> del diritto e della società, il giudice ricorrerà all'interpretazione codicistica-sistematica che sarà percepita come la continuazione del precetto legislativo e ciò necessiterà di una costante uniformità interpretativa fra i giudici<sup>6</sup>.

L'uniformità interpretativa, com'è noto, è chiamata 'funzione nomofilattica' ed è svolta dall'organo deputato alla legittimità delle leggi, ovverosia la Suprema Corte di Cassazione<sup>7</sup>. La nomofilachia, ad avviso di Scarpelli, è essenziale al modello di giudice codicistico dato che l'applicazione del diritto – tesa a dare forma alla pretesa di giustizia avanzata dalle parti – non può (né deve) seguire le visioni soggettive e individuali dei giudici per la risoluzione delle controversie, ma è essenziale creare un'unica regola legislativa per i casi uguali. Difatti, nei propositi di Scarpelli la generalità della legge

“realizza l'eguaglianza fra i cittadini: il trattamento giuridico di un soggetto rispetto ad una fattispecie ed un'azione è eguale al trattamento giuridico di ciascun altro soggetto rispetto ad una fattispecie ed un'azione, quando soggetti, fattispecie ed azioni rientrano nelle medesime classi logiche”<sup>8</sup>.

Da questo punto di vista, la riflessione dello studioso vicentino sembra in armonia con il criterio interpretativo della giustizia di Gustav Radbruch (1878-1949), secondo cui la giustizia – e quindi l'eguaglianza – risiede nel garantire il trattamento del simile in modo analogo affinché a ciascuno siano attribuiti i diritti che concretamente gli spettano<sup>9</sup>. Pertanto, il codice e l'interpretazione giudiziale assolvono a questo importante e fondamentale compito.

<sup>3</sup> Com'è noto, il sillogismo è una forma di ragionamento deduttivo della logica aristotelica, costituito da una premessa maggiore affermativa o negativa, da una premessa minore e da una conclusione necessariamente derivata. La logica si sganciò dal sillogismo aristotelico grazie al filosofo e logico austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Come rappresentato da Massimo La Torre, “La logica, per secoli, rimane dunque una logica sillogistica fondamentalmente strutturata secondo la relazione, il rapporto, sussistente tra vari enunciati. Nella formalizzazione matematica di Wittgenstein diventa, però, una logica funzionale non più sillogistica: più che una logica del rapporto tra gli enunciati si dà come una logica tra le parti dell'enunciato”. La Torre 2023: 60.

<sup>4</sup> Manzin 2019: 159-60. Si vedano, entro un analogo orizzonte argomentativo, le riflessioni di Federico Puppo, il quale propugna l'idea che questa forma di deduzione logica sia stata necessaria per eliminare ogni forma di incertezza e ambiguità del diritto, stabilendo così uno dei principi fondamentali degli ordinamenti giuridici: la certezza del diritto. Puppo 2023: 20.

<sup>5</sup> Da ultimo, per una ricostruzione squisitamente weberiana del termine razionalizzazione, Marra 2022: 63-121.

<sup>6</sup> Scarpelli 2023: 2018.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 65 del R.D. 12/1941 (Legge sull'ordinamento giudiziario) la “Suprema Corte di Cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo [...]. Per il dibattito più recente sulla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione si rinvia alle puntuali argomentazioni di Silvia Zorzetto, che rileva come “la funzione nomofilattica risponde all'esigenza strutturale di stabilire ‘punti fermi’ o ‘gerarchie’ tra le possibili opzioni ermeneutiche”. Zorzetto 2022: 192.

<sup>8</sup> Scarpelli 2023: 202.

<sup>9</sup> Radbruch 2021 [1932]: 40; Avitabile 2021: 233; Carlizzi 2022: 11-12; Lo Giudice 2023 117-121. Per una panoramica sulla filosofia del diritto di Radbruch si veda, *ex multis*, Casadei e Zanetti 2022: 429-433.

Ciò nonostante, Scarpelli osserva che il modello codicistico del giudice sta attraversando una crisi senza precedenti. Tale mutamento, a parere del filosofo, può essere ascrivibile a diversi fattori che includono sia gli atteggiamenti dei giudici sia alcune correnti filosofico-giuridiche.

Sul primo punto, vale a dire l'atteggiamento dei giudici, Scarpelli critica la giurisdizione d'equità: l'ammissione di una siffatta forma di giurisdizione giustificerebbe una giustizia del caso singolo e del singolo giudice, svuotando i concetti di generalità e astrattezza della legge<sup>10</sup>.

Sul secondo punto, ossia le posizioni di alcune correnti filosofico-giuridiche che tendono a estrarre i valori dalle fonti extra-testuali, lo studioso guarda con sospetto al marxismo e all'istituzionalismo: da una parte, il marxismo ha una visione ristretta del diritto, dato che lo qualifica come una sovrastruttura nonché come *pars costruens* dei rapporti di dominio e sfruttamento; dall'altra parte, l'istituzionalismo, adottando una diversa costruzione delle fonti del diritto e riconoscendo la pluralità degli ordinamenti giuridici, fornisce la legittimazione teorica ai giudici per fornire una natura giuridica alle istituzioni sociali non previste e/o non regolate dalla legge<sup>11</sup>.

È sintomatica l'elencazione di quest'ultima causa di crisi del modello codicistico del giudice dal momento che Scarpelli – con una grande intuizione – mostra chiaramente due problemi filosofico-giuridici dell'età contemporanea: 'l'abdicazione' del legislatore a favore del giudice che, a sua volta, interpreta, integra e definisce le disposizioni legislative, rischiando di andare oltre al ruolo assegnatoli dalla classica divisione dei poteri<sup>12</sup>; e l'emersione compulsiva di una legislazione speciale che si sostituisce al codice (la legge).

In questo contesto e riprendendo alcune riflessioni di Norberto Bobbio (1902-2004), lo studioso vicentino evidenzia come lo Stato sia sempre più "caratterizzato dal continuo insorgere di conflitti fra le grandi organizzazioni che lo costituiscono"<sup>13</sup> e ciò si ripercuote sulla legislazione, che è diventata sempre di più un contratto collettivo<sup>14</sup> socioeconomico<sup>15</sup>, compensando così gli interessi di tutte le parti in gioco<sup>16</sup> e svuotando la 'centralità' del legislatore<sup>17</sup> nella fase di formazione delle leggi.

Attualizzando le considerazioni di Scarpelli si pensi, ad esempio, all'ascesa delle c.d. *big tech* (conosciute anche con l'appellativo di *robber barons*<sup>18</sup>) le quali, con la loro imponente forza economica, incidono, sia direttamente sia indirettamente, sul procedimento legislativo. Più

<sup>10</sup> Scarpelli 2023: 223.

<sup>11</sup> Ivi: 231.

<sup>12</sup> Si specifica sin da adesso – ma sarà elaborato meglio all'interno del par. 3 – che in realtà i giudici operano una forma di creazionismo 'improprio' o 'debole', poiché se fosse qualificabile come una forma di creazionismo in 'senso proprio e forte', vale a dire l'introduzione in via giurisdizionale di nuovo diritto, sarebbe decisamente illegittimo. In quest'ultimo senso, Ferrajoli 2024: 80-81.

<sup>13</sup> Scarpelli 2023: 237.

<sup>14</sup> Alessio Lo Giudice fa presente che le moderne teorie contrattuali modificano il significato originario del contratto: non è più quindi l'accordo per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale tra le parti, bensì è la precisa intenzione di produrre un nuovo stato di cose. Si veda, a questo proposito, Lo Giudice 2012: 60.

<sup>15</sup> Il neologismo vuole indicare la natura del diritto, posto che quest'ultimo prova tendenzialmente a soddisfare gli interessi esistenziali del *démos*. Per l'analisi del neologismo è fondamentale il rinvio a Cotta 1991 [1981]: 41.

<sup>16</sup> Del resto, con la comparsa di nuovi e diversi attori sociali nel procedimento di formazione delle leggi, è "molto difficile accertare in maniera sufficientemente precisa un'unica volontà sia in un organo come assemblea costituente sia a livello infra-costituzionale, in virtù delle divisioni politiche e culturali; proprio per questo vengono raggiunti accordi". Pino (2008: 402).

<sup>17</sup> In differenti contesti e forme argomentative sia Santi Romano (1875-1947) sia Widar Cesarini Sforza (1886-1965) evidenziarono la crisi del legislatore agli inizi del secolo scorso e, in modo particolare, del suo potere di formazione delle leggi. Romano affermò che "il legislatore non è, così, il creatore della legge nel senso pieno ed assoluto della parola, cioè il primo creatore; donde la mancanza in lui di annullarlo completamente"; Cesarini Sforza, dal canto suo, sostenne come "la chiave di volta dell'ordinamento statale è ancora il potere legislativo, nella forma che caratterizza lo Stato rappresentativo, invece, la funzione creatrice del diritto non è più, nella realtà concreta, monopolio di questo potere". Romano 2018 [1917]: 82-83; Cesarini Sforza 1936: 25.

<sup>18</sup> Con questa espressione si indicavano nell'Ottocento i grandi attori economici, che esercitavano un potere pari (o superiore) a quello statale, imponendo con le forme economiche del monopolio e dell'oligopolio i loro *desiderata*. Si rinvia per questi decisivi aspetti, e con una comparazione con l'attuale periodo dell'economia *data driven*, Betzu 2022: 76-82.

## BREVI RIFLESSIONI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DEI GIUDICI

### A PARTIRE DA ALCUNE INTUZIONI DI UBERTO SCARPELLI.

specificatamente, l'incontro di molteplici volontà e la formazione di un accordo collettivo che possa soddisfare gli interessi di tutte le parti può provocare nella legislazione imprecisioni, difetti formali e sostanziali, termini ambigui o non facilmente interpretabili.

Ciò potrebbe comportare la formazione di lacune legislative, che possono (*rectius*, devono) essere colmate dall'interpretazione e dal ragionamento giudiziale. I giudici, quindi, sono chiamati a svolgere una 'supplenza' legislativa (dovrebbero colmare e definire i contenuti di una norma legislativa) e questo per una motivazione assai semplice: i giudicanti sono obbligati a decidere i casi sottoposti alla loro attenzione, non potendo giustificare in nessun modo il loro inadempimento con l'inerzia del legislatore, con la presenza di norme poco chiare, ovvero con la mancanza di norme nell'ordinamento<sup>19</sup>.

Se dunque, come preconizzato da Scarpelli, si sta assistendo a una perdita di centralità del codice<sup>20</sup> (in poche parole, della legge) a favore di una sempre più pressante legislazione speciale – infarcita di principi vaghi ed elastici e diretta alla composizione dei diversi interessi delle parti in gioco – quale è la situazione attuale della legislazione e dell'attività dei giudici?

## 2. La legislazione di mera formula. L'iperlegificazione e l'attività dei giudici.

La crisi del modello codicistico del giudice concede di svolgere ulteriori riflessioni che sono strettamente collegate alle brillanti intuizioni di Scarpelli: quanto è comprensibile la legislazione ai consociati? Fino a che punto i giudici possono spingersi nell'attività interpretativa-integrativa?

Nel tentativo di fornire una risposta al primo quesito, vale a dire la comprensibilità della legislazione, può essere utile illustrare il concetto di 'legislazione di mera formula'.

Gianluigi Fioriglio – ispirandosi alle riflessioni di Giovanni Tarello (1934-1987) – ritiene che l'attuale legislazione sia sempre più concentrata a rispondere a una domanda (o ad una pretesa) senza, però, fornire i contenuti della risposta; in conseguenza di ciò, i contenuti delle risposte verranno riempiti non dal legislatore, bensì dai giudicanti con l'attività interpretativa<sup>21</sup>. Pertanto, come nelle scienze matematiche, fisiche o chimiche, sarà enucleata una formula generica che verrà riempita a discrezione dell'interprete.

Una siffatta tipologia di legislazione, tra l'altro, estremizza i concetti di generalità e astrattezza, portando a molteplici e/o contrastanti interpretazioni nonché al sacrificio della *ratio* della funzione nomofilattica. Detto in altri termini, si configura la c.d. opacità delle disposizioni giuridiche: un fenomeno nel quale i legislatori decidono di non conoscere e/o non comprendere la *ratio* della disposizione emanata<sup>22</sup>.

La legislazione di mera formula è, molto probabilmente, il risultato di due aspetti: da un lato, il superamento della concezione piramidale delle fonti del diritto e, dall'altro lato, la perenne formazione di nuove materie e di leggi speciali che aumentano esponenzialmente il fenomeno della iperlegificazione.

Sul primo aspetto, è utile evidenziare che il sistema delle fonti di matrice kelseniana – ovvero sia un ordinamento giuridico unitario in cui non rileva la differenza fra creazione ed applicazione del

<sup>19</sup> Questo, com'è noto, è il principio del *non liquet*, la cui *ratio* risiede nell'art. 12 delle Preleggi del codice civile dove i giudicanti hanno delle coordinate di massima per l'interpretazione delle norme. In aggiunta a ciò, l'art. 3, comma uno, della l. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), iconicamente intitolato "Diniego di giustizia" dispone che "Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto [...]". Per un'esauritiva e completa analisi dell'art. 12 delle Preleggi si rinvia, anche per l'ampissima bibliografia, a Velluzzi 2013: 57-75.

<sup>20</sup> Scarpelli 2023: 240; nel medesimo senso, col noto concetto di 'decodificazione', Irto 1986.

<sup>21</sup> Cfr. Fioriglio 2015: 8-9.

<sup>22</sup> Sull'opacità del diritto si vedano i contributi di Canale 2015: 93-124; ID. 2021: 509-534; ID. 2022: 157-162.

diritto<sup>23</sup> – non è più in grado di cogliere la profonda articolazione pluralistica degli ordinamenti contemporanei<sup>24</sup>. Per comprendere le attuali dinamiche degli ordinamenti, si possono presentare quest’ultimi con il modello della rete<sup>25</sup> o dell’arcipelago<sup>26</sup>. Dunque, indipendentemente dalle definizioni prescelte (rete o arcipelago), si assiste a un disordine delle fonti<sup>27</sup>, cui segue una crescente complessità (anche di natura linguistica) per i consociati nella comprensione delle norme giuridiche.

Quest’ultimo passaggio permette – seppur brevemente – di soffermarsi sul fenomeno della iperlegificazione, che è strettamente collegato alla descrizione della complessità degli ordinamenti e con la conseguenziale emersione della legislazione speciale.

Più nel dettaglio, la sempre più crescente complessità degli ordinamenti fa sì che il legislatore regolamenti compulsivamente ogni aspetto della vita socio-politica del *demos*, aumentando ulteriormente le fattispecie che – a primo impatto – appaiono nuove o modificative rispetto a quelle già previste. In forza di ciò, come bene rappresentato da Tarello, viene meno

“l’idilliaco quadro che molti oggi si immaginano di un giurista che si diletta di tranquille e raffinate esercitazioni su poche, stabili, durature norme, non ha mai avuto rispondenza nella realtà”<sup>28</sup>.

Spiros Simitis (1934-2023), negli anni Settanta del secolo scorso, percepì in questa inflazione legislativa una mancanza di progettualità da parte del legislatore, al punto tale da affermare che

“le varie leggi di modifica e completamento, che si succedono l’una all’altra, non tengono alcuna considerazione del contesto sistematico e si concentrano perciò di interventi occasionali e contingentati”<sup>29</sup>.

Una siffatta eccedenza legislativa, vale a dire l’iperlegificazione, può far vacillare il delicato equilibrio tra la conservazione e l’innovazione, con il rischio di esasperare il dinamismo tra il varo della legislazione speciale e l’emanazione di nuove normative senza, però, verificare la concreta realizzabilità di queste ‘innovazioni’. In questo modo, si genera l’illusione di aver dato l’impulso al soddisfacimento di nuovi interessi, quindi ciò che interessa non è il risultato in sé bensì ‘l’apparenza’<sup>30</sup>.

Considerato quindi l’elevato livello di tecnicismo della legislazione, gli unici soggetti in grado di stare ‘a passo con i tempi’ sono i giudici che si ritrovano a riempire i contenuti delle norme attraverso i loro ragionamenti.

A questo punto, rispondendo al secondo quesito, vale dire fino a che punto i giudici possono effettuare l’attività interpretativa-integrativa, va precisato che l’applicazione del diritto è il necessario completamento dell’opera del legislatore. Questo, tuttavia, a condizione che la ‘creatività’ giudiziaria risulti vincolata al compito che è stata assegnato al potere giudiziario: applicare e realizzare nel singolo caso il dettato normativo voluto dal legislatore.

Per tale motivo l’interpretazione può ritenere legittima allorquando sia

<sup>23</sup> Su questo cruciale aspetto si rinvia a Kelsen 1994 [1945]: 133-136; ID. 1990 [1960]: 263-264. Cfr. anche Andronico 2017; Bobbio 2014 [1982]; Casadei e Zanetti 2022: 368-379.

<sup>24</sup> Cfr. Pastore 2014: 28-29.

<sup>25</sup> È imprescindibile il riferimento a Ost 2013: 29-48.

<sup>26</sup> Sono assai rilevanti, in quest’ultimo senso, le argomentazioni di Zaccaria 2012: 56.

<sup>27</sup> Questo è il risultato, ad avviso di Vittorio Villa, di un cambiamento ontologico in quanto i principi sono diventati – e qui sta l’imprescindibile l’intuizione originaria di Scarpelli negli anni Ottanta del secolo scorso sulla vaghezza e incertezza dei principi – la componente essenziale dei sistemi giuridici, dando vita al pluralismo giuridico. Villa 2013: 379-398; oltre a ciò, come argomentato da Francesco Viola, il crescente pluralismo giuridico dà vita a delle sovrapposizioni normative, senza delle distinguibili gerarchie delle fonti, Viola 2013: 100-101; Schiavello 2023: 59-60.

<sup>28</sup> Tarello (1957: 15).

<sup>29</sup> Simitis (1977: 11).

<sup>30</sup> Cfr. Serra 2001: 26.

## BREVI RIFLESSIONI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DEI GIUDICI

### A PARTIRE DA ALCUNE INTUZIONI DI UBERTO SCARPELLI.

“riconducibile in forme metodologicamente corrette ai testi legislativi, sì da effettuare gli scopi fondamentali del postulato del vincolo alla legge, riconducibile alla certezza del diritto, all'eguaglianza del trattamento, alla controllabilità della decisione”<sup>31</sup>.

Ciò nondimeno, come analizzato in precedenza, è possibile asserire che i giudici esercitano con attività di creazionismo ‘debole’ o ‘improprio’ la funzione di ‘supplenza’, mettendo a repentaglio la certezza del diritto.

Fra l'altro, questa ‘sostituzione’ del potere giudiziario nei confronti del legislatore – oltre a significative ripercussioni sul sistema di *check and balance* di un ordinamento – può portare alla risoluzione di casi che non siano aderenti allo spirito della legislazione ovvero con esiti imprevedibili, per cui gli effetti di quella determinata decisione travalicano il singolo procedimento giudiziario, svuotando la *ratio* di una determinata legislazione e della certezza del diritto.

### 3. Il rischio di una tecnocrazia giudiziaria.

Tra il disordine delle fonti e l'inconoscibilità delle disposizioni legislative, il soggetto più indicato per risolvere tale situazione e orientare le condotte dei consociati sembra essere proprio il giudice. Pertanto, è lecito domandarsi se la prevalenza del potere giudiziario possa sfociare – anche in via indiretta – in una tecnocrazia.

Per rispondere a tale quesito, è fondamentale sottolineare che il giudice è sostanzialmente un tecnico – per meglio dire, possiede una conoscenza tecnica – che corre il rischio di assumere le vesti del tecnocrate<sup>32</sup>. In particolare, vista la perdita di centralità del codice (la legge), il rigetto della figura del giudice come mera bocca della legge e la presenza di una legislazione di mera formula, il giudice si ritrova a compiere delle interpretazioni giurisprudenziali creative.

Sulla nozione di ‘creatività’, a questo punto della trattazione, pare necessario fare una doverosa precisazione: Luigi Ferrajoli, nel recente volume *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, preferisce discutere di forme di ‘creazionismo debole o improprio’ da parte dei giudici, perché i giudicanti non possono creare in alcun modo diritto (pena l'illegittimità). Ciò non toglie, però, che le decisioni dei giudici possano avere effetti generali<sup>33</sup> (si pensi, ad esempio, all'elaborazione delle massime di diritto, specialmente della Suprema Corte di Cassazione).

Perciò, i giudici fanno ricorso una maggiore ‘discrezionalità’ nel momento in cui si ritrovano innanzi a una legislazione di mera formula ovvero – per dirla *à la* Frederick Schauer – di *standard*<sup>34</sup>. Gli *standard*, ad avviso dello studioso americano, più sono vaghi e più aumentano la discrezionalità degli interpreti nel momento delle decisioni; la redazione di normative con la tecnica degli *standard* è sia una precisa scelta di tecnica normativa sia la possibilità di concedere ampi margini di discrezionalità interpretativa in alcuni settori dei sistemi giuridici<sup>35</sup>. Se, da una parte, la presenza di *standard* permette la flessibilità dei sistemi giuridici, dall'altra parte, può inficiarne la loro stabilità<sup>36</sup>.

Le attività dei giudici possono definirsi ‘creative’ quando il significato delle disposizioni legislative è ‘indeterminato’. In sostanza, più una norma (o un'eccezione) sarà inespressa, maggiore

<sup>31</sup> Pastore 2015: 75.

<sup>32</sup> Il tecnocrate, seguendo le argomentazioni di Domenico Fisichella, è colui che fissa su “esclusive basi di competenza, non solo i mezzi ma anche i fini dell'azione sociale”. Fisichella 1997: 54.

<sup>33</sup> Ferrajoli 2024: 83. L'autore, inoltre, descrive nel volume cinque versioni del ‘creazionismo giudiziario’. Ivi: 84-90.

<sup>34</sup> Gli *standard* sono fondamentalmente dei sintagmi che contengono delle proposizioni affette volutamente da vaghezza. Nel nostro sistema giuridico prendono il nome di ‘clausole generali’. Sulle clausole generali si veda Velluzzi 2010.

<sup>35</sup> Schauer 2016: 259-260. Fra l'altro lo studioso, proveniente dal sistema giuridico del *common law*, fa presente che “[...] la creazione di norme non è appannaggio delle sole assemblee parlamentari. Se riconosciamo che le corti, così come il Parlamento o le agenzie amministrative, creano diritto, possiamo cominciare a pensare che la creazione di norme da parte dei giudici sia un compito che merita un'attenzione assai maggiore di quanta non ne abbia ricevuta sinora”. Ivi: 260.

<sup>36</sup> Ibidem: 252-254.

sarà la discrezionalità interpretativa giurisprudenziale<sup>37</sup>. Del resto, Tarello ammoniva sull'eccessiva presenza di *standard* (o di mere formule) nella legislazione, sostenendo come

“più sono elastiche, generiche, aperte a possibilità di interpretazioni plurime, le leggi da applicare, maggiore è il potere dei giudici”<sup>38</sup>.

Alla luce di ciò, è plausibile sostenere che, nel momento in cui sussistono delle disposizioni legislative con fini impliciti o inespressi, i giudicanti non solo individuano il diritto ma – in un certo senso – lo ‘creano’. Ciò è l'effetto di una loro precisa conoscenza tecnica, della metodologia seguita e del linguaggio adoperato, che è sconosciuto alla maggioranza del *démos*.

La discrezionalità interpretativa, quindi, è un'attività tecnocratica, in quanto è sottratta al processo dialogico e alle conseguenze sostanziali di tale discrezionalità decisionale-interpretativa<sup>39</sup>. Una siffatta affermazione è validata dalla circostanza che i giudici non sono obbligati a seguire l'unicità d'indirizzo interpretativo delle Corti superiori, specialmente della Suprema Corte di Cassazione, sacrificando così la *ratio* della funzione nomofilattica. Difatti, è stato precisato che la mancata osservanza dell'unicità d'indirizzo interpretativo non ha ripercussioni sullo stato professionale dei giudici, visto che

“l'avanzamento professionale avviene secondo automatismi, con la conseguenza di non vincolare assolutamente i magistrati di rango inferiore all'orientamento di quelli superiori, sacrificando ulteriormente l'unicità d'indirizzo”<sup>40</sup>.

La tecnocrazia, com'è noto, è un ideale di governo in cui la supremazia dei tecnici nella vita sociale, politica ed economica è assai significativa ed esige, a sua volta, di essere una forma neutrale. Eppure, è assai difficile avvalorare la tesi della neutralità nell'attività delle corti, posto che i giudici – nonostante siano dei tecnici con specifiche conoscenze – sono pur sempre soggetti ai propri orientamenti e alle proprie passioni<sup>41</sup>.

‘Il governo del potere giudiziario’<sup>42</sup> – e, dunque, l'affermazione della tecnocrazia da parte dei loro membri – potrebbe far vacillare uno dei principi fondamentali dei sistemi giuridici: la certezza del diritto. Quest'ultimo principio, ad avviso di autorevoli studiosi<sup>43</sup>, può essere declinato in diversi modi: conoscibilità *ex ante* delle conseguenze giuridiche del comportamento dei consociati; prevedibilità degli interventi e delle decisioni degli organi giudiziari; fedeltà delle decisioni ai precedenti giurisprudenziali ovvero congruenza delle decisioni con i precedenti; conoscibilità della legge nonché chiarezza della stessa; precisione e intellegibilità delle direttive imposte; tutela dall'arbitrio nei confronti dei poteri.

È evidente che tutte queste qualità della certezza del diritto possono essere pregiudicate dall'eccessiva discrezionalità interpretativa, perché con la giustificazione dell'inconoscibilità del diritto – o con l'eccessiva presenza di *standard* (o formule) nella legislazione – si potrebbe svuotare la *ratio* di una determinata legislazione, con il rischio di imporre i propri *desiderata*. Il rischio, nemmeno tanto velato, potrebbe essere quello di far diventare la giustizia (il diritto) come ‘l'utile del

<sup>37</sup> Si vedano, in tal senso, le riflessioni di Diciotti 2022: 57-59.

<sup>38</sup> Tarello 1970: 19.

<sup>39</sup> Fioriglio 2017: 194-195.

<sup>40</sup> Fioriglio 2015: 9.

<sup>41</sup> Le attività delle corti e dei giudicanti difficilmente potranno essere considerate neutrali. La discrezionalità interpretativa, in modo particolare nei giudizi costituzionali o nell'applicazione dei diritti sociali, farà ricorso ad argomenti di tipo morale, che sono esplicitamente di natura soggettivo-individuale. Pino 2017: 207-208.

<sup>42</sup> Si rinvia alle puntuali argomentazioni di Pintore 2010: 46-48.

<sup>43</sup> Senza pretesa di esaustività si rimanda, *ex multis*, a Guastini 1986: 1090-1102; Jori e Pintore 1995; Gometz 2012: 308-343; Pino 2018: 517-544; Avila Bergmann 2023.

più forte' che è, in sostanza, l'argomentazione di Trasimaco nella *Repubblica* di Platone<sup>44</sup> (428/427 a.C. - 348/347 a.C.).

Tale condizione è certamente imputabile alla crisi del modello codicistico del giudice, a una scarsa cura del linguaggio nonché alla trasformazione degli organi legislativi a mere camere di composizione degli interessi delle parti in gioco<sup>45</sup>. È necessario, dunque, concludere questa breve riflessione riprendendo le intuizioni di Scarpelli e le cure che aveva individuato, in tempi non sospetti, a queste problematiche.

#### 4. La cura del linguaggio e la democraticità delle norme.

L'impellente necessità da parte del legislatore di compensare ogni interesse delle parti – e qui sta la grande capacità intuitiva di Scarpelli nei suoi scritti – ha fatto sì che il codice (la legge) perdesse progressivamente la sua centralità, riducendo la legislazione (di mera formula o di *standard*) a un mero compromesso in cui è frequente l'impiego di parole ambigue e di principi vaghi. In forza di ciò, la cura del linguaggio è venuta sempre meno<sup>46</sup>.

Scarpelli, com'è noto, ricorre all'approccio analitico, analizzando il diritto a partire dal linguaggio. Come efficacemente osservato dallo studioso vicentino, le problematiche investono i diversi modi con cui l'interpretazione giuridica si rapporta ai tanti segni e insiemi segnici da interpretare. Più specificamente, lo studioso ha osservato come

“l'uso di un linguaggio comune o tecnico, di un linguaggio deontico o teleologico o misto, di un linguaggio qualitativo o quantitativo, di un linguaggio lineare o scarsamente o altamente lineare, influenzerà intensamente lo stile interpretativo, allargando o restringendo gli spazi di scelta dell'interprete, profilando la materia delle scelte, indirizzando le scelte verso taluni esiti piuttosto che altri. I problemi dell'interpretazione, in breve, risultano essere una serie di sotto-problemi nella problematica generale della normazione, o più specificatamente della legislazione, e dell'interpretazione”<sup>47</sup>.

La necessità di una costante cura e aggiornamento del linguaggio è una componente fondamentale nel pensiero di Scarpelli. Difatti, in un'altra sua opera, *Filosofia analitica, norme e valori*, viene rievocata la significativa importanza del linguaggio, dal momento che

“La necessità dell'aggiustamento e del miglioramento del linguaggio deriva dal cambiamento negli uomini e nelle circostanze, ossia deriva dal trasformarsi di situazioni vitali e l'aggiustamento e il miglioramento servono a restituire il mezzo per affrontare nuove situazioni vitali”<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> “Credi davvero, o Socrate, che i pastori mirino al bene delle pecore e dei buoi? Che li nutrano e li ingrassino e li curino per uno scopo diverso da quelli dei padroni dal proprio? E allo stesso modo pensi che i governanti ignorino il loro profitto? La giustizia! La giustizia è un bene utile a chi è più forte e governa, ma è un danno per chi obbedisce e serve. I sudditi fanno il bene del padrone e lo rendono felice servendolo, ma non riusciranno mai a rendere felici loro stessi. La tirannide porta via i beni altrui, sacri, profani, pubblici, privati. A coloro che si macchiano di simili misfatti di solito si dà il nome di sacrileghi, di schiavisti, di rapinatori, di ladri... e invece quando uno, oltre che delle sostanze dei loro cittadini, si impadronisce anche delle loro persone e se ne serve come di schiavi facendosi tiranno, ecco che viene dato il nome di felice e beato, nonostante abbia realizzato l'ingiustizia assoluta. Ecco, l'ingiustizia è assai più degna di un uomo libero di quanto lo sia la giustizia”. Platone 2007: 338e-339a. Per un'analisi dettagliata e specifica dell'argomento di Trasimaco, in un'ottica di argomentazione normativa, si rinvia alle puntuali osservazioni di Zanetti 2015: 94-95; Casadei e Zanetti 2022: 13-15.

<sup>45</sup> Scarpelli 2023: 239.

<sup>46</sup> Scarpelli 2023: 240.

<sup>47</sup> Ibidem: 236-237.

<sup>48</sup> Scarpelli 1962:18.



Riprendere le idee di Scarpelli e le sue teorie sulla cura del linguaggio<sup>49</sup>, può significare la possibilità di raggiungere la certezza del diritto, da intendersi come comprensibilità, conoscibilità, prevedibilità del diritto e delle decisioni giudiziarie. Il linguaggio non può (né deve) essere insignificante o meramente formale<sup>50</sup> nei testi legislativi, ma sostanziale, curato nonché comprensibile al *demos* e poi ai tecnici.

Dato che la legge si è gradualmente trasformata in un mero contratto collettivo fra le parti, il risultato è stato un maggior tecnicismo del legislatore nonché un aumento delle litigiosità presso le Corti. Nel contempo, però, proprio quest'ultimi fattori hanno fatto sorgere un sentimento di rifiuto del processo da parte dei consociati, preferendo il ricorso ai mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie come, per esempio, l'arbitrato<sup>51</sup>. Strettamente collegato a tale argomentazione è l'emersione di una regolamentazione privata per disciplinare le condotte dei consociati, ossia la *policy*.

La *policy* è sostanzialmente

“a set of ideas or a plan of what to do in particular situations that has been agreed to officially by a group of people, a business organization, a government or a political party”<sup>52</sup>.

Siffatti aspetti, come messo in evidenza da Scarpelli, fanno perdere importanza alla centralità del legislatore e alla legge come strumento principale di regolamentazione. Questo potrebbe essere l'indice di contrasti non risolti nella descrizione del diritto, spiegabili con la presenza di significative divergenze etico-politiche ovvero sull'utilizzo di concetti parzialmente diversi del diritto e di teorie delle fonti surrettiziamente diverse<sup>53</sup>.

Ritornare alle centralità del legislatore<sup>54</sup> significa rafforzare l'idea che il diritto deve essere il frutto di pratiche democratiche nella formazione delle leggi e, in modo particolare, nei processi di formazione degli organi chiamati a produrle. Appunto per questo, è necessario rispettare il valore della certezza del diritto, condividendo politiche e tecniche linguistiche esplicite – per di più determinate – sulla base di precise regole metodologiche<sup>55</sup>.

Nelle intenzioni di Scarpelli, il diritto è un'impresa collettiva, una pratica sociale comune a tutti i consociati<sup>56</sup> e tale deve continuare ad essere.

<sup>49</sup> Del resto, Scarpelli fece notare che nel diritto è fondamentale lo studio del linguaggio sia per il giurista sia per il filosofo, dal momento che è un *incipit* imprescindibile per lo studio di qualsivoglia fenomeno. Infatti, lo studioso fece notare come ci siano “alcuni filosofi del diritto non giuspositivisti (alcuni, non tutti) i quali procedono come chi, volendo studiare e far studiare il corpo umano, non avesse voglia di indugiare nelle noiose distinzioni fra apparato osseo, muscolare, nervoso, circolatorio, etc. e pretendesse di studiare e far studiare tutto insieme [...] Una scuola di medicina così orientata potrebbe avere per slogan quello di ‘esperienza medica’. Ma chi andrebbe a farsi curare da un medico di simile scuola?”. Scarpelli 1967: 78.

<sup>50</sup> Cotta 1991 [1985]: 21. La questione linguistica deve essere presa sul serio, perché i significati delle parole evocano immagini e concetti che, a volte, sono assai diversi fra di loro. Su questi decisivi aspetti si veda Pattaro 1998: 21. Per una recente trattazione Zanetti 2019: 61.

<sup>51</sup> Lo Giudice 2023: 28-29.

<sup>52</sup> <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/policy> (accessed: February 29, 2024). Recenti studi di Gianluigi Fioriglio, che si innestano attorno alle riflessioni di Serenella Armellini (1944-2019), evidenziano come il fenomeno del feticismo della legge – che è un estremismo del positivismo giuridico – si sia gradualmente trasformato nel feticismo della *policy*. Sul feticismo della legge: Armellini 1994: 39-69. Per un primo inquadramento sul feticismo della *policy* si rinvia a Fioriglio 2017: 166-167; ID. 2023:295-311; Pupolizio 2019: 229-238.

<sup>53</sup> Jori 2003: 12.

<sup>54</sup> È interessante notare che il richiamo alla ‘centralità del legislatore’ sia significativo anche nel dibattito anglosassone: Jeremy Waldron – partendo da una serrata critica nei confronti della *judicial review* – sostiene la fondamentale importanza del legislatore e, più in generale, del ruolo dei parlamentari, dato che quest'ultimi “convergono insieme per determinare in modo solenne e palese schemi e misure comuni”. Waldron 2001: 9.

<sup>55</sup> Cfr. Jori 2003: 13.

<sup>56</sup> Velluzzi e Schiavello 2022: 19-20.

## BREVI RIFLESSIONI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DEI GIUDICI

### A PARTIRE DA ALCUNE INTUZIONI DI UBERTO SCARPELLI.

In forza di ciò, lo studioso vicentino declina la concezione imperativistica del diritto, perché la fedeltà non è intesa come una mera obbedienza, bensì come un sentimento di appartenenza a norme che sono figlie di un ordinamento giusto e democratico, diventando un *unicum* con

“il desiderio di una politica ragionevole, col ravvivarsi delle responsabilità sociali, con il forte accentuarsi della preoccupazione per una buona organizzazione sociale”<sup>57</sup>.

I valori ispiratori delle scelte politiche dello Stato non risiedono né nella natura né nella morale, ma in ciò che è in grado di assicurare i caratteri formali della certezza del diritto e della coerenza del sistema, senza sacrificare l'affermazione dei principi e dei diritti sostanziali, perché

“il livello superiore delle norme costituzionali e le relative cautele e garanzie, esprimono quell'impegno solennemente e con il dargli forma lo rafforzano ed hanno pure loro efficacia per evitare trasformazioni subdole e improvvisi colpi di mano [...] e quando una Costituzione è così consacrata al sommo di un sistema di diritto positivo la soggezione al diritto positivo può essere intesa prima di tutto come fedeltà alla Costituzione: dove una società scrive i suoi valori più alti, foggia il modello più alto di sé”<sup>58</sup>.

Sforzarsi di razionalizzare il codice, che deve tornare ad essere il perno centrale del sistema giuridico, richiede uno sforzo che può essere compiuto solo dal legislatore, senza scendere perennemente a ‘compromessi’, facendo in modo che la legge torni ad essere – ancora una volta – l'espressione della volontà generale e non – come avviene oggi, specialmente con l'emersione delle *big tech* – l'espressione di una minoranza.

In tutto ciò, Scarpelli ha delineato le coordinate di massima affinché la legislazione – con precise e sane tecniche linguistiche – torni ad essere patrimonio comune, senza far prevalere particolarismi o interpretazioni eccessivamente discrezionali dei giudici che possono svuotare la *ratio* di una determinata legislazione.

Opinare diversamente, ovverosia restare nell'attuale stato delle cose che comprende un ‘predominio’ della funzione giudicante, la riduzione della legge a mero contratto collettivo fra le parti nonché la scarsa cura per linguaggio, indica l'accettazione di un preciso modello di umanità e di un certo tipo di giurisprudenza oppure – per dirla à la Scarpelli – di un preciso “sottointeso politico del mondo e del metodo giuridico”<sup>59</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

Andronico A. 2017, *Dalla norma all'ordinamento. Una lettura della dottrina pura del 34*, Catania: Libreria Editrice Torre.

Armellini S. 1994 “Legge ed interpretazione: considerazioni sul «feticismo della legge», in *Bollettino Filosofico*, 11: 39-69.

Avila Bergmann H. 2023, *Teoria della certezza del diritto*, Torino: Giappichelli.

Avitabile L. 2021, *Legalità e giustizia. I Feurbach e Radbruch*, Torino, Giappichelli.

Betz M. 2022, *I baroni del digitale*, Napoli: Editoriale Scientifica.

Bobbio N. 2014 [1984], *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Greco T. (cur.) e Carrino A. (intr.), Torino, Giappichelli.

Canale D. 2015, “Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico”, in *Rivista di Filosofia del diritto*, numero speciale: 93-124.

<sup>57</sup> Scarpelli 1955: 91.

<sup>58</sup> Scarpelli 1997 [1965]: 150.

<sup>59</sup> Scarpelli 1971: 554. Anche Condello 2022: 20.

- Canale D. 2021, "The opacity of law: On the Hidden Impact of Experts Opinion on Legal Decision Making", in *Law and Philosophy*, 40 (5): 509-543.
- Canale D. 2022, "Quando gli esperti creano il diritto: deferenza, opacità, legittimità", in *Analisi e diritto*, 3: 153-180.
- Carlizzi G. 2022, "Profili della filosofia del diritto di Gustav Radbruch", in *Teoria e Storia del Diritto Privato* (numero speciale a cura di Mancuso F. e Giordano V.): 1-15.
- Casadei Th. e Zanetti Gf. 2022, *Manuale multimediale di Filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Cesarini Sforza W. 1936, "La crisi delle fonti", in *Archivio giuridico*, 1: 18-43.
- Condello A. 2022, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica. Una critica a partire da Bobbio e Scarpelli*, Pisa: Edizioni ETS.
- Cotta S. 1968, *La sfida tecnologica*, Bologna: il Mulino.
- Cotta S. [1991], *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontogenomologia giuridica*, Milano: Giuffrè.
- Diciotti E. 2022, *Le attività creative dei giudici*, Modena: Mucchi Editore.
- Ferrajoli L. 2024, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Bari-Roma: Laterza.
- Fioriglio G. 2015, "La legislazione di mera formula. Considerazioni a partire da alcune intuizioni di Giovanni Tarello", in *Nomos. Le attualità del diritto*, 3: 1-11.
- Fioriglio G. 2017, *Trasformazioni del diritto. Alla ricerca di nuovi equilibri nell'esperienza giuridica contemporanea*, Torino: Giappichelli.
- Fioriglio G. 2018, "Il pluralismo assiologico quale limite del potere fra anti-giuridicismo e iperlegificazione", in De Giorgi R. (cur.), *Limiti del diritto, prospettive di riflessione e analisi*, Lecce: Pensa Multimediale: 204-233.
- Fioriglio G. 2023, "Riflessioni sul 'feticismo della legge' nella società contemporanea", in Di Giandomenico A. (cur.), *Etsi Deus non daretur ... Scritti in memoria di Serenella Armellini*, Torino: Giappichelli: 295-311.
- Gomez G. 2012, "Indici di certezza giuridica", in *Diritto & questioni pubbliche*, 12: 308-343.
- Guastini R. 1986, "La certezza del diritto come principio di diritto positivo?", in *Le Regioni*, 5: 1090-1102.
- Jori M. e Pintore A. 1995, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Jori M. 2003, "L'illuminismo giuridico di Scarpelli", in *Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, 71: 11-13.
- Kelsen H. 1990 [1960], *La dottrina pura del diritto*, Torino: Einaudi.
- Kelsen H. 1994 [1945], *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano: Etas.
- La Torre M. 2023, *Il senso della norma. Filosofia fragile del diritto*, Roma: DeriveApprodi.
- Lo Giudice A. 2012, *La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione degli interessi*, Roma: Carocci.
- Lo Giudice A. 2023, *Il dramma del giudizio*, Milano-Udine: Mimesis.
- Manzin M. 2019, "Primato della legalità e ragionamento processuale. Il sillogismo giuridico nella prospettiva del Rule of Law", in *Diritto & questioni pubbliche*, 2: 153-172.
- Marra R. 2022., *L'eredità di Max Weber. Cultura, diritto, realtà*, Bologna: il Mulino.
- Ost F. 2013, "Dalla piramide alla fonte: un nuovo modello per la scienza giuridica?", in Vogliotti M. (cur.), *Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo*, Torino: Giappichelli: 29-48.
- Pastore B. 2014, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova: Cedam.
- Pastore B. 2015, *Decisioni argomenti controlli. Diritto positivo e filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Pattaro E. 1998, *Filosofia del diritto*, Bologna: CLUEB.
- Pino G. 2008, "Il linguaggio dei diritti", in *Ragion pratica*, 31: 393-408.
- Pino G. 2017, *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna: il Mulino.
- Pino G. 2018, "La certezza del diritto e lo Stato costituzionale", in *Diritto pubblico*, 2: 517-544.

**BREVI RIFLESSIONI SULLO STATO DELLA LEGISLAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DEI GIUDICI**

**A PARTIRE DA ALCUNE INTUZIONI DI UBERTO SCARPELLI.**

- Pintore A. 2010, *Democrazia e diritti*, Pisa: Edizioni ETS,
- Platone 2007, *La Repubblica*, Sartori F. (cur.) e Vegetti M. (intr.), Bari-Roma: Laterza.
- Pupolizio I. 2019, *Pubblico e privato. Storia di una grande dicotomia*, Torino: Giappichelli.
- Puppo F. 2023, *Diritto e retorica*, Torino: Giappichelli.
- Radbruch G. 2021 [1932], *Filosofia del diritto*, Carlizzi G. e Omaggio V. (cur.), Torino: Giappichelli.
- Romano S. 2018 [1917], *L'ordinamento giuridico, edizione aggiornata e a cura di M. Croce*, Macerata: Quodlibet.
- Savarese P. 2014, *Diritto ed episteme. Note sullo statuto dello strumento giuridico*, Roma: Edizioni Nuova Cultura.
- Scarpelli U. 1955, *Il problema della definizione e il concetto di diritto*, Milano: Istituto Editoriale Cisalpino.
- Scarpelli U. 1962, *Filosofia analitica, norme e valori*, Milano: Edizioni di Comunità.
- Scarpelli U. 1967, Intervento, in AA.VV. (cur.), Tavola rotonda sul positivismo giuridico - Quaderni della rivista *Il politico*, Milano: Giuffrè: 78-84.
- Scarpelli U. 1971, "Il metodo giuridico", in *Rivista di diritto processuale*, (XXXVI) 5: 553-574.
- Scarpelli U. 1997 [1965], *Cos'è il positivismo giuridico*, Catania A. e Jori M. (cur.), Napoli: Editoriale Scientifica.
- Scarpelli U. 2023, "Modelli di giudice", in *Lo Stato*, 20: 191-241.
- Schauer F. 2016, *Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione*, edizione italiana, Ratti G.B. e Velluzzi V. (cur.), Carocci editore: Roma.
- Schiavello A. 2023, *Conoscere il diritto*, Modena: Mucchi Editore.
- Serra T. 2001, *La democrazia redenta. Il cammino senza fine della democrazia*, Torino: Giappichelli.
- Simitis S. 1977, *Crisi dell'informazione giuridica ed elaborazione elettronica dei dati*, Caizzone G. (cur.) e con presentazione di Frosini V., Milano: Giuffrè.
- Tarello G. 1957, *Sul problema della crisi del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Tarello G. 1970, "Stato dell'organizzazione giuridica e tendenze evolutive", in Bessone M. (cur.), *Sullo stato dell'organizzazione giudiziaria. Intervista a Giovanni Tarello*, Bologna: Zanichelli.
- Velluzzi V. 2010, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano: Giuffrè.
- Velluzzi V. 2013, *Le preleggi e l'interpretazione. Una introduzione critica*, Pisa: Edizioni ETS.
- Velluzzi V. e Schiavello A. 2022, Percorsi del positivismo giuridico. Hart, Kelsen, Ross, Scarpelli. Estratto da *Il Positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia*, Torino: Giappichelli.
- Villa V. 2013, "Il problema della scienza giuridica", in G. Pino - A. Schiavello - V. Villa (cur.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al pensiero positivo*, Torino: Giappichelli: 379-390.
- Viola F. 2013, "Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo", in M. Vogliotti (cur.), *Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo*, Torino: Giappichelli: 95-125.
- Waldron J. 2001, *Principio di maggioranza e dignità della popolazione*, Pintore A. (cur.), Milano: Giuffrè.
- Zaccaria G. 2012, *La comprensione del diritto*, Bari-Roma: Laterza.
- Zanetti Gf. 2015, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Bologna: il Mulino.
- Zanetti Gf. 2019, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma: Carocci editore.
- Zorzetto S. 2022, "I precedenti giurisprudenziali nell'argomentazione giudiziaria", in *Diritto & questioni pubbliche*, 2: 179-206.